

COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 10/309: Delibera di orientamento in ordine al carattere strumentale dell'attività svolte dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi rispetto al trasporto pubblico locale urbano (rel. Pinelli) (Pos. 37522)

(Seduta del 17 maggio 2010)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera di orientamento:

LA COMMISSIONE

CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 , pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70);

che la predetta Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale è preordinata sostanzialmente alla tutela della libertà di circolazione (art. 1, comma 2, lett. b) della legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modd.) e, dunque, del diritto alla mobilità degli utenti;

che l'art. 1 della citata Regolamentazione provvisoria si applica "altresì ai soggetti di cui all'art. 2 bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come

individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico”;

che, nell'ipotesi in cui l'attività svolta dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi possa essere configurata come un servizio strumentale al servizio di trasporto pubblico locale, tale attività è assoggettata, secondo il consolidato orientamento della Commissione, alla disciplina prevista per il servizio principale;

che, pertanto, in occasione di sciopero, i lavoratori dipendenti dalle suddette imprese sono tenuti a garantire il rispetto delle prestazioni indispensabili e delle altre misure previste dalla disciplina vigente per il settore del trasporto pubblico locale;

che, tuttavia, devono ritenersi “accessorie strumentali”, nel senso di strettamente funzionali al servizio del TPL, le sole attività svolte dalle predette imprese che incidano effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, quali il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi ecc., e quindi non quella di mera pulizia;

che, come è stato chiarito dalla Commissione al punto 1) del “Premesso” della deliberazione del 7 febbraio 2002, n. 02/22 che ha valutato idoneo l'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, “il servizio di pulizie è un servizio pubblico essenziale ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd. in quanto concerne la tutela della vita, della salute e della sicurezza della persona e, più in generale, l'erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali rispetto ai quali il servizio di pulizie si pone come servizio strumentale”;

che, in tale prospettiva, lo sciopero dei lavoratori delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, le quali svolgono mera pulizia dei mezzi di trasporto locale di persone, in quanto incidente sul diritto alla salute degli utenti, non può ritenersi escluso dal campo di applicazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd.;

che “ai lavoratori delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi” si applica l'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 7 febbraio 2002, n. 02/22 (art. 11);

ESPRIME L'AVVISO

che lo sciopero degli addetti al servizio esclusivo di pulizia dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone non è soggetto alla disciplina della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70), ma alla normativa che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nel settore pulizie e servizi integrati/multiservizi;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro del trasporto pubblico locale e per le pulizie e servizi integrati/multiservizi, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Commissione.